

N. R.G. 2004/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2004/2014** promossa da:

FALLIMENTO VUZETA SISTEMI S.R.L. (C.F. 02849220989), con il proc. dom. avv. SANTI STEFANO

attore

contro

VILIAM STORCHI, con il proc. dom. avv. MIGLIORATI GIOVANNI

FRANCO DALLA VECCHIA, con il proc. dom. avv. METELLI MARIA LUISA

convenuti

ALESANDRO LUIGI FORTE (C.F. FRTL5N60D20E716M), con il proc. dom. avv. FINZI ANDREA, VIA VITTORIO EMANUELE II 25122 BRESCIA

MARIO MATTIA (C.F. MTTMRA47D22B157U), con il proc. dom. avv. FINZI ANDREA, VIA VITTORIO EMANUELE II 25122 BRESCIA

ELENA ZANINI, con il proc. dom. avv. TANGORRA SIMONE, PIAZZA MATTEOTTI 9 24122 BERGAMO

MAURIZIO ASCARI (C.F. SCRMRZ46R16B819S), con il proc. dom. avv. BORGHETTI ALBERTO, CORSO PORTA NUOVA, 20 37138 VERONA

terzi chiamati

pagina 1 di 20



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

“Nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 146 LF, 2476, 2482 bis, 2482 ter, 2214 c.c. in quanto applicabili, nonché ex art. 2043 c.c. condannarsi, per tutti i motivi ed i fatti indicati in atti, e con ogni conseguenza di legge i convenuti Storchi Viliam e Dalla Vecchia Franco, in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento del danno a favore del Fallimento Vuzeta Sistemi srl della somma di €750.000,00 ovvero, anche in virtù delle risultanze della CTU, della minor somma di €576.000,00 ovvero, infine, della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta.

Con liquidazione, se del caso, anche in via equitativa.

In ogni caso conferma della misura cautelare già concessa con ogni conseguenza ex art. 686 cpc.

In via istruttoria: Si richiamano le conclusioni rese nella memoria 183 comma VI n. 2 cpc e ci si oppone a qualsivoglia ammissione di ulteriori mezzi istruttori come formulati dalle parti convenute.

Spese, anche di CTU e della fase cautelare, rifuse.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eccezioni o domande da ritenersi nuove o comunque tardive.

Si chiede il rigetto delle domande avversarie formulate dai terzi chiamati nella parte in cui le stesse pretendono la condanna del Fallimento al pagamento delle spese processuali”.

Per il convenuto Storchi:

“Preliminarmente, voglia il Tribunale contrariis reiectis sospendere ex art. 295 c.pc. o per opportunità il presente giudizio sino all'esito del giudizio di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1032/12 sezione feriale.

Nel merito in via principale: rigettarsi la domanda avanzata dal curatore del fallimento Vuzeta Sistemi s.r.l. perché infondata in fatto ed in diritto per l'effetto revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 8.10.2013.

In subordine, salvo gravame per il caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiararsi che i chiamati in causa sono solidalmente obbligati con gli odierni convenuti: condannarsi conseguentemente i chiamati in causa, in via tra loro solidale ed in via di regresso, a rimborsare ai convenuti – pro-quota – e a norma di legge, quanto i convenuti fossero condannati a pagare per capitale, interessi ed accessori, all'attore.

In via istruttoria: riservata ogni attività istruttoria si produrrà il fascicolo atti e documenti del procedimenti cautelare

In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari”.



Per il convenuto Dalla Vecchia:

“Nel merito in via principale: rigettarsi la domanda avanzata dal curatore del fallimento Vuzeta Sistemi s.r.l. perché infondata in fatto ed in diritto per l’effetto revocare l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 08.10.2013.

In subordine, salvo gravame per l’accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiararsi che i chiamati in causa sono solidalmente obbligati con gli odierni convenuti: condannarsi conseguentemente i chiamati in causa, in via tra loro solidale ed in via di regresso, a rimborsare ai convenuti – pro-quota – e a norma di legge, quanto i convenuti fossero condannati a pagare per capitale, interessi ed accessori, all’attore.

In via istruttoria

- Si insiste per l’ammissione della documentazione richiesta all’udienza del 21.06.2018 e nell’accoglimento dell’istanza di revoca depositata, con remissione della causa in istruttoria per l’acquisizione della documentazione pervenuta nella disponibilità del sottoscritto procuratore successivamente al deposito della memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c e a seguito della sentenza penale irrevocabile n. 2825 del 13.07.2017 depositata il 01.08.2017, divenuta irrevocabile il 17.10.2017 – successiva al deposito della memoria istruttoria in sede civile.

In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.

Si chiede che Codesto Giudice ordini il deposito del verbale di causa non rinvenibile nel fascicolo d’ufficio, senza il quale non è possibile una fedele ricostruzione dei fatti di causa per il deposito delle comparse conclusionali”

Per il terzo chiamato ASCARI

In via principale

- accertare e dichiarare ingiustificata ed infondata la domanda di chiamata in causa del Sig. Ascari Maurizio nel presente giudizio, per le ragioni tutte esposte nel presente atto, con conseguente rigetto di ogni domanda rivolta nei confronti del medesimo sig. Ascari Maurizio;

In via riconvenzionale

- condannare le parti convenute nel presente giudizio, che hanno richiesto la chiamata in causa del sig. Ascari Maurizio, al risarcimento del danno per le ragioni indicate in narrativa nella misura che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia.

In ogni caso

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad oneri come per legge e rimborso forfetario del 15% come da Tariffa Forense, oltre cpa e iva se dovuta, come per legge.

In via istruttoria

Si rinnovano tutte le istanze istruttorie già formulate anche con le memorie depositate ai sensi dell’art. 183 VI comma nn°1, 2 e 3, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte con i testi ivi indicati;

Per i terzi chiamati FORTI e MATTIA



“Dichiarasi la nullità dell'atto di chiamata in causa.
Revocarsi l'ordinanza 14.7.2014 che ha autorizzato la chiamata in causa.
Respingersi ogni domanda svolta nei confronti dei terzi chiamati Alessandro Luigi Forte e Mario Mattia in quanto prescritta e infondata.
Spese rifuse”.

Per il terzo chiamato ZANINI:

“ **In via preliminare:** Accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 163 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa dei terzi.

Nel merito: Respingere le domande proposte dai convenuti nei confronti dell'ing. Elena Zanini, perché infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso: Condannare il Fallimento Vuzeta Sistemi S.r.l. e/o i convenuti sig.ri Storchi Viliam e Dalla Vecchia Franco, questi in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ing. Elena Zanini.

In via istruttoria:

Si insiste per l'amissione delle prove come dedotte nelle memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c. depositate in favore dell'Ing. Elena Zanini”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'azione del Fallimento

1.1 Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2014 FALLIMENTO VUZETA SISTEMI S.R.L. (di seguito il “Fallimento” o la “Società”) conveniva in giudizio gli amministratori Viliam Storchi e Franco Dalla Vecchia, addebitando loro:

- la mancata adozione delle misure previste dalla legge (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) in ipotesi di perdita del capitale sociale, asseritamente verificatasi il 31.12.2010 e accertabile in sede di approvazione, nel luglio del 2011, del bilancio di esercizio riferito alla suddetta data;
- la prosecuzione dell'attività aziendale “*nonostante i presupposti e le condizioni di cui sopra*”;
- la distrazione di n. 3 turbine, di valore pari a euro 300.000,00, acquistate dalla Società nel 2011, presenti “*nell'inventario redatto nel corso della procedura di concordato preventivo ed allegato alla relazione ex art. 172 LF*”, ma non rinvenute successivamente dagli organi della procedura;
- la cessione di un credito IVA, di importo pari a complessivi € 326.000,00, a favore del socio di maggioranza Techna s.r.l., senza contropartita alcuna;
- l'errata tenuta delle scritture contabili della Società.



Parte attrice premetteva che la Società, partecipata per il 60% da Techna s.r.l. e per il residuo 40% da Vuzeta Group s.r.l., è stata dichiarata fallita in data 17.5.2012.

L'oggetto sociale consisteva nella progettazione e nella realizzazione di impianti per la produzione di cosiddetti "ammendati agricoli" di concimi biologici e di miscele enzimatiche nonché di prodotti agroalimentari in generale, benché l'attività in concreto fosse stata da ultimo concentrata "su un unico progetto industriale costituito dalla realizzazione di un impianto per la produzione di combustibile sintetico (mediante il trattamento degli "spurghi" ottenuti da allevamenti di bestiame), impianto sito in Comune Costa de Nobili (Pavia), località Campone", impianto mai completato a causa della situazione di crisi che aveva indotto la Società a depositare, in data 14.12.2011, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Ammessa quindi alla procedura con decreto di questo Tribunale del 31.1.2012, la proposta concordataria prevedeva l'assunzione delle attività aziendali da parte di Techna srl nonché il pagamento integrale dei creditori privilegiati e, in misura pari al 30%, dei creditori chirografari entro due anni dall'omologazione.

Tuttavia, pochi mesi dopo, il commissario giudiziale formulava istanza ex art. 173 L.F., all'esito della quale questo Tribunale dichiarata fallita la Società.

Premesso quanto sopra, con riferimento alle singole contestazioni il Fallimento deduceva quanto segue. Sotto il primo profilo, le rettifiche apportate dal curatore fallimentare al bilancio al 31.12.2010, approvato in data 25 luglio 2011, includevano la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e del magazzino: ad esempio, la stima del compendio aziendale effettuata nel corso della procedura di concordato preventivo quantificava il valore in complessivi €493.600,00, a fronte di una valutazione del solo magazzino effettuata nel suddetto bilancio pari a oltre 4.000.000 di euro.

Tali rettifiche avevano comportato l'azzeramento del capitale sociale già al 31.12.2010, con conseguente obbligo per gli amministratori di intervenire, all'esito dell'approvazione del bilancio, al fine di ricapitalizzare la Società ovvero porla in liquidazione. Ad avviso di parte attrice, dunque, l'indebita continuazione dell'attività, in carenza dei presupposti di legge, avrebbe determinato "grave nocimento alla società e ai creditori sociali".

Con riferimento alla contestata distrazione di beni aziendali, il Fallimento deduceva che nell'inventario redatto nel corso della procedura di concordato preventivo e allegato alla relazione ex art. 172 L.F.



(doc. 5 caut.) risultavano indicate turbine acquistate dalla società fallita nel corso dell'anno 2011 del valore di € 300.000,00 successivamente non rinvenute dal commissario giudiziale in quanto asseritamente spedite all'estero senza fatturazione e “*senza che nessuno degli amministratori avesse informato gli organi della procedura*”.

Con riguardo alla cessione del credito IVA, il Fallimento lamentava che, con atto notarile datato 26.11.2012, la Società aveva ceduto a favore del socio Techna s.r.l. un credito nei confronti dell'Erario pari a € 326.000,00, quale corrispettivo (precisamente “acconto”) per la realizzazione di lavori interno dell'impianto di Campone, lavori che Techna s.r.l. non avrebbe poi mai eseguito.

1.2 Il Fallimento richiama altresì gli esiti del procedimento cautelare promosso *ante causam* con ricorso depositato in data 30.9.2013, al fine di ottenere un sequestro conservativo *ex art 671 cpc* nei confronti dei convenuti Storchi e Dalla Vecchia.

Al riguardo il giudice designato, dopo avere autorizzato *inaudita altera parte* il sequestro sino alla concorrenza di €2.450.000,00, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio modificava il precedente decreto, riducendo l'ammontare oggetto di sequestro a complessivi € 750.000,00 e fissando il termine per l'inizio della causa di merito.

2. Le difese dei convenuti e dei terzi chiamati

2.1 Costituitisi ritualmente con un'unica comparsa di risposta (successivamente con atto del 16 ottobre 2018 STORCHI nominava un nuovo difensore), i convenuti STORCHI e DALLA VECCHIA deducevano quanto segue.

Con riguardo all'asserita mancata adozione delle misure previste dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. replicavano che le contestazioni avversarie erano basate su “*considerazioni a posteriori, smentite documentalmente*”, osservando che all'epoca la Società era impegnata nella realizzazione dell'innovativo impianto sito nel Comune di Costa De' Nobili, commissionato da Vuzeta s.r.l. (“*successivamente fallita*”), progetto finanziato con mezzi propri e con il sostegno di fornitori e altre società del gruppo, senza “*impegni verso il sistema bancario né dipendenti*”, tant'è che l'esposizione debitoria “*era in forte contrazione*”.



Evidenziavano inoltre che la prospettiva di continuazione dell'attività era rafforzata sia dalla concessione da parte del MISE di un finanziamento a fondo perduto, di importo pari a euro 2.916.568,00 (*"condizionato al pagamento delle forniture"*), sia dalla conclusione di un accordo con Techna s.r.l., datato 19.10.2011, volto al completamento *"delle attività di costruzione e adeguamento tecnologico dell'impianto VZ ubicato presso l'azienda Campone di Costa de Nobili"*.

Con riferimento all'asserita distrazione di turbine, i convenuti offrivano la seguente ricostruzione dei fatti: *"- in data 14.04.2008, Vuzeta Sistemi S.r.l. versa a Savelli Spa euro 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, come da offerta del 08.03.2008, comprendente l'impegno di acquistare dalla società Savelli spa n. 4 turbine;*

- in data 08.08.2008, Vuzeta Sistemi s.r.l., con la sua fattura n. 2 del 08.08.2008, fattura a Vuzeta s.r.l. la somma di euro 300.000,00 ricevuta a titolo di acconto cliente;

- in data 28.08.2008, Vuzeta s.r.l. bonifica a Vuzeta Sistemi s.r.l. tramite Banca Monte Paschi di Siena, la somma di euro 300.000,00 a titolo di "acconto impianto";

- in data 12.07.2011, Savelli s.p.a. con la fattura n.760, vende a Vuzeta Sistemi s.r.l., al prezzo complessivo e comprensivo di I.V.A. di euro 300.000,00 n. 3 turbine - come da suo D.D.T. del 12.07.2011 n. 939 - avente come condizione di pagamento "compensazione con caparra del 14/04/2008"; inoltre nella sovraccitata fattura viene indicata la dicitura "turbine Commessa Canada come da accordo trilaterale del 22/03/2010". Le turbine restano giacenti in deposito presso Savelli spa;

- in data 29.01.2012, Vuzeta Sistemi s.r.l. con la sua fattura n. 1/2012 cede a Vuzeta s.r.l., principale committente, n. 3 turbine complete di telaio (di provenienza Savelli) con la causale "turbine commessa Canada come da accordo trilaterale del 22.03.2010", con indicazione pagamento in compensazione, e storno acconto cliente come da fattura del 08.08.2008, agli atti di causa;

- in data 30.01.2012, la società Vuzeta S.r.l. fattura le 3 turbine a Seefried Energies GmbH di Buttenheim (Germania) come risulta dalla sua fattura n. 1/2012, del 30.01.2012 che reca la causale "turbine commessa Canada come da accordo trilaterale del 22/03/2010 - n. 3 Turbine" destinazione Prima America Corporation USA;

- in data 20.02.2012, vengono spedite tramite corriere Sernav Trasporti Srl di Genova le 3 turbine, ancora giacenti presso la società Savelli, al cliente finale Prima America Corporation (USA)".



Alla luce di quanto sopra osservavano che: *“Il fatto che le più volte citate tre turbine risultino presenti nel verbale di inventario del 30.01.2012 è riferibile al fatto che per compilare tale inventario è stato utilizzato un file di excel relativo alle rimanenze al 31.12.2011 che ricomprendeva le tre turbine: l’inserimento delle tre turbine nell’inventario costituisce un mero errore materiale”*.

Con riguardo alla cessione a favore di Techna s.r.l. del credito IVA di importo pari a complessivi € 326.000,00, richiamato il contratto del 19.10.2011 (di valore complessivo pari a euro 5.600.000,00), i convenuti allegavano che tutte le cessioni di crediti IVA, effettuate dalle società del “gruppo Vuzeta” a titolo di corrispettivo, erano condizionate all’esecuzione delle opere affidate a Techna s.r.l., come risulta dall’ordine emesso in pari data.

Evidenziavano inoltre *“la difficile praticabilità del recupero credito concernente il Bando 2015”* e il ruolo di Techna s.r.l. quale assuntore nell’ambito della procedura di concordato preventivo che ha interessato la Società.

Osservavano poi che, a seguito dell’inadempimento di Techna s.r.l. (posta in liquidazione e ridenominata “Antech s.r.l.”), la Società poneva in essere numerosi tentativi di definizione bonaria volti al recupero del proprio credito nei confronti di Techna s.r.l. (di importo equivalente al credito IVA oggetto di cessione, e lamentavano la mancata adozione da parte del curatore fallimentare di idonee iniziative giudiziarie nei confronti di Techna (successivamente denunciata dai convenuti *“per il reato di insolvenza fraudolenta”*).

Con riferimento alla quantificazione del danno effettuata da controparte, riportavano l’evoluzione dell’attivo e del passivo della Società dal 2009 alla data di fallimento, evidenziando l’insussistenza di un aggravamento del dissesto e, anzi, il miglioramento delle condizioni patrimoniali.

Concludevano quindi per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, in caso di accoglimento delle stesse, per la condanna dei terzi chiamati in causa, a titolo di regresso in qualità di corresponsabili in solido, per la quota di danno a ciascuno ascrivibile in relazione alla carica di componenti del consiglio di amministrazione dagli stessi rivestita.

2.2 Le difese dei terzi chiamati possono essere trattate congiuntamente, vertendo in sostanza sull’estraneità di tali soggetti ai fatti contestati.



Infatti ASCARI allegava di avere ricoperto la carica di amministratore nel periodo intercorso tra il 16 gennaio 2008 e il 27 settembre 2011, prima che si verificassero gli eventi alla base delle contestazioni attoree. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti chiamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

ZANINI riferiva di avere ricoperto la carica di amministratore fino all'8 aprile 2009 e di avere rassegnato le proprie dimissioni con nota del 28 aprile 2008, evidenziando come la cessazione dalla carica sia collocata ben prima della verifica dei fatti narrati in citazione.

Similmente FORTE e MATTIA allegavano di essere stati amministratori della Società fino al 24.2.2010, data delle proprie dimissioni, richiamando l'iscrizione nel Registro delle Imprese in data 26.2.2010 della cessazione dalla carica. In subordine eccepivano la prescrizione intervenuta *“per i fatti anteriori al quinquennio”*

3. Svolgimento della causa

Dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c il G.I. disponeva c.t.u. contabile, all'esito della quale, ritenuto opportuno investire il collegio di tutte le questioni processuali sollevate dalle parti unitamente al merito, rinviava la causa, con ordinanza del 25 giugno 2018, all'udienza del 4 ottobre 2018 per la precisazione delle conclusioni (udienza poi differita al 17 ottobre 2017). Nel corso di tale udienza parte convenuta rilevava la mancanza dei verbali di causa precedenti al 14 ottobre 2016 all'interno del fascicolo d'ufficio; pertanto il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, con decorrenza differita al 1° gennaio 2019, al fine di compiere le necessarie verifiche sulla completezza del fascicolo di causa e di salvaguardare il diritto di difesa delle parti.

A seguito di istanza di parte attrice del 9 novembre 2018, all'udienza collegiale del 3 dicembre 2018 il Tribunale ricostituiva, con il consenso di tutte le parti, il verbale di causa e confermava i termini precedentemente assegnati per il deposito degli scritti finali.

Con istanza del 19 febbraio 2019 parte convenuta Dalla Vecchia rilevava l'assenza del fascicolo di parte attrice e chiedeva al g.i. di assumere *“gli opportuni provvedimenti per la ricostruzione del fascicolo, approfondendo la questione sulle eventuali responsabilità dei gravi fatti indicati, non avendo controparte messo a disposizione la documentazione per cui è causa”*.



Con atto depositato il 21 marzo 2019 parte convenuta Dalla Vecchia proponeva querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. C.p.c. *“avverso il documento costituito da 1) copia fotostatica di documento concordato preventivo Vuzeta Sistemi srl n.1/12 – verbale d’inventario” datato “29 febbraio 2012”, composto da due fogli prestampati riprodotte le dichiarazioni, che come attestato dal dott. Marco Gregorini, in veste di Commissario Giudiziale, sarebbero state rese dal sig. Storchi Viliam e dal sig. Dalla Vecchia Franco, depositato in atti del fascicolo di primo grado da parte attrice sub. doc. 5 all. relazione n. 172 L.F., allegato all’atto di citazione avanti al Tribunale di Brescia (doc.1)”*.

4. Questioni preliminari

4.1 Con riferimento alla mancanza del fascicolo di parte attrice il Collegio non ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa dei convenuti.

In primo luogo va premesso che la doglianza in concreto investe l’atto di citazione e i documenti con esso prodotti, atteso che a partire dal deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. tutti gli atti di parte sono regolarmente confluiti nel processo in via telematica.

Va inoltre tenuto presente che parte attrice ha provveduto a restituire il proprio fascicolo in data 1° marzo 2019, unitamente al deposito tempestivo della comparsa conclusionale (cfr. registro “storico” del fascicolo), in linea con quanto previsto dall’art. 169, comma secondo, c.p.c. (*“al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”*), con la conseguenza che, ai fini della redazione delle memorie di replica, tutte le parti avevano a propria disposizione i documenti prodotti unitamente alla citazione.

Parte convenuta non può quindi dolersi del mancato rinvenimento del fascicolo di parte attrice ai fini della redazione della comparsa conclusionale, dal momento che proprio la norma richiamata consente alle parti di ritirare il proprio fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio, facoltà di cui peraltro si è avvalsa la stessa parte convenuta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

Quanto sopra osservato è del resto coerente con l’art. 76 disp. att. c.p.c., che attribuisce ai difensori il potere di estrarre copia di tutti gli atti e i documenti contenuti nei fascicoli di parte: orbene, come affermato dalla giurisprudenza, è onere della parte procurarsi copia degli atti del processo, senza che la stessa possa lamentare l’indisponibilità di atti e documenti che, con l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto essere acquisiti in copia durante l’ordinario svolgimento del processo: *“la parte, nell’esercizio*



del suo potere dispositivo delle prove (art. 115 c.p.c.), ha la facoltà di ritirare e di non ridepositare nei termini di legge i documenti in precedenza prodotti, senza altra sanzione che quella della soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando il documento non più ridepositato si riveli a lei favorevole, in quanto il giudice deve decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione; mentre l'altra parte - ove tale documento le giovi - qualora non abbia provveduto ai sensi dell'art. 76 disp.attuaz. c.p.c. a farsi rilasciare dal cancelliere copia di tale documento idoneo, in ipotesi, a fornire la prova del diritto posto a base della propria pretesa, non può dolersi delle conseguenze derivanti dalla sua inattività (Cassazione civile sez. I, 27/10/1982, n.5627, nello stesso senso Cass., 15/03/2004, n.5241).

La circostanza, infine, che non risulti agli atti l'autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte attrice legittima la presunzione (v. Cass. 15060/03) che il fascicolo non fosse stato ritirato, bensì risultasse soltanto momentaneamente indisponibile (in linea con quanto riferito nella memoria di replica di parte attrice, secondo cui il fascicolo sarebbe stato fisicamente conservato per errore in archivio). Tale inconveniente, non imputabile a parte attrice, può rappresentare al più una mera irregolarità (cfr. Cass n. 2443/89), ma costituisce circostanza inidonea a incidere sul diritto di difesa delle altre parti, le quali, come detto, hanno avuto a disposizione il fascicolo di parte attrice entro il termine previsto dall'art. 169, comma secondo, c.p.c..

4.2 La querela di falso proposta da parte convenuta DALLA VECCHIA con ricorso del 21 marzo 2019 è inammissibile perché tardivamente proposta.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza (*ex multis* Cass. 16/1870), infatti, la querela di falso non è più proponibile in via incidentale allorquando la causa sia giunta alla fase decisoria.

Ad abundantiam il Collegio osserva che la querela in esame ha ad oggetto un documento costituito da una copia fotostatica, ostando anche tale circostanza all'ammissibilità del mezzo richiesto.

4.3. Le ordinanze del G.I. del 21 giugno 2018 e del 17 ottobre 2018 sono integralmente confermate da questo Collegio.

Come ivi osservato, infatti, gli atti di cui le parti hanno chiesto l'acquisizione sono stati formati all'interno di procedimenti autonomi dal presente giudizio e, quindi, sono sottoposti alle ordinarie preclusioni istruttorie in tema di produzione documentali. Tali richieste, essendo state formulate ampiamente oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, in particolare, all'esito del deposito della



relazione peritale, non possono trovare accoglimento, considerato anche come non risultino agli atti istanze di rimessione nei termini da parte di alcuno.

In ordine all'istanza di acquisizione dell'originale del all. 4 della c.t.u., oggetto di disconoscimento, (invero già incluso, sempre in copia, nella relazione sub doc. 5 caut., depositata in allegato all'atto di citazione), si osserva che non sussiste alcun obbligo per la parte di produrre l'originale del documento oggetto di disconoscimento ai sensi dell'art. 2719, dal momento che le conseguenze della mancata produzione sono disciplinate dalle ordinarie norme in tema di prova nel processo civile. Nel caso in esame, ad ogni buon conto, va rilevata la tardività del disconoscimento, operata da parte convenuta all'esito del deposito della relazione peritale (all'udienza del 21 giugno 2018), avente a oggetto un documento (inventario allegato alla relazione ex art. 172 L.F.) confluito nel processo già nella fase cautelare e depositato nuovamente con l'introduzione del giudizio di merito, con la conseguenza che parte convenuta avrebbe dovuto disconoscere la conformità all'originale al più tardi con la comparsa di costituzione (*cf.* Cass. 3540/2019, in ordine all'applicabilità degli artt. 214 e 215 c.p.c. all'ipotesi contemplata dall'art. 2719 c.c.).

La tardività del disconoscimento rende superflua la produzione del documento in originale.

In ogni caso, sotto il profilo della scarsa rilevanza delle questioni suddette ai fini della odierna decisione, si rinvia alle valutazioni di merito di cui al paragrafo 6 *infra*.

4.4. Non ci si sofferma sulle ulteriori doglianze rappresentate da parte Dalla Vecchia nei propri scritti difensivi finali, trattandosi di circostanze irrilevanti ai fini dell'odierna decisione e, comunque, in larga parte estranee ai profili di competenza di questo Collegio.

5. Le contestazioni discendenti dal mancato accertamento tempestivo della causa di scioglimento della società

5.1. Nel merito le domande attoree sono parzialmente fondate.

Premesso che il c.t.u. ha ritenuto attendibili le scritture contabili degli esercizi 2010 e 2011, all'esito della consulenza tecnica è emerso che:

- il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2010 avrebbe dovuto essere redatto secondo una prospettiva liquidatoria, essendo venuto meno il presupposto della continuità aziendale;
- le rimanenze relative all'”impianto Campone” avrebbero dovuto essere svalutate sulla base della citata prospettiva liquidatoria;



- a seguito delle rettifiche di cui sopra il capitale sociale è da ritenersi azzerato al 31.12.2010, con conseguente obbligo in capo agli amministratori di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 2482-ter c.c. in sede di approvazione del bilancio, avvenuta il 25 luglio 2011.

Mediante una valutazione tecnica puntuale, accurata e logicamente coerente, che il Collegio condivide, il c.t.u. ha dedotto da vari indicatori (finanziari, di bilancio ed esterni) l'insussistenza del presupposto della continuità aziendale a partire dal bilancio chiuso al 31.12.2010, fra i quali: il capitale circolante netto negativo, i numerosi decreti ingiuntivi e le cartelle di pagamento notificate per debiti tributari scaduti.

A fronte di precisi rilievi da parte del c.t.u., le argomentazioni dei convenuti non risultano convincenti, laddove assumono che la continuità aziendale sarebbe stata garantita dalla possibilità di cedere l'impianto Campone, una volta realizzato in forza dell'accordo intervenuto in data 19.10.2011 con Techna srl.

Il c.t.u. ha correttamente disatteso tali obiezioni rilevando che all'interno del bilancio chiuso al 31.12.2010, rilevante ai fini del quesito peritale, non emerge (né del resto avrebbe potuto esserci evidenza di un evento futuro, non ancora ipotizzabile) alcun riferimento all'accordo del 19.10.2011 né all'intenzione di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Ciò premesso, il c.t.u. non ha riscontrato la sussistenza di danni causati dall'omesso accertamento della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma n. 4, c.c., ritenendo che la Società non avesse "*sostanzialmente operato*" nel corso del 2011 (come dimostrato dalla mancata effettuazione di cessioni di beni nell'anno in esame e dalla registrazione di sole n.34 "fatture di acquisto"), fino al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Il Collegio condivide tale valutazione del c.t.u. nei limiti specificati nel successivo paragrafo 5.2, atteso che la collaborazione avviata con Techna s.r.l. nell'ottobre del 2011 configura invero una nuova operazione, estranea alla prospettiva liquidatoria (obbligata a partire dal 25 luglio 2011) e foriera di un pregiudizio patrimoniale per la Società, causalmente riconducibile all'omessa adozione da parte degli amministratori convenuti dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.

5.2. Con accordo del 19 ottobre 2011 (all. 11 alla c.t.u.), concluso mediante l'emissione di ordine (n. 101/05/2011) sottoscritto da Vuzeta s.r.l, Techna s.r.l. e, "*per quanto di competenza*", dalla Società nonché da Vuzeta Brevetti s.r.l. e Fin-Ambiente s.r.l., le menzionate società del "gruppo Vuzeta"



affidavano a Techna s.r.l. *“le attività di costruzione e adeguamento tecnologico dell'impianto VZ50 ubicato presso l'azienda Campone di Costa de Nobili Pavia”* (cfr. oggetto dell'ordine).

Il corrispettivo *“forfettario”* dell'opera veniva convenuto complessivamente in euro 5.600.000,00, corrispettivo garantito dalla cessione *pro soluto* del credito IVA relativo all'anno 2010 da parte della Società, di Vuzeta Brevetti s.r.l. e Fin-Ambiente s.r.l..

Con successivo atto notarile del 26.10.2011, che tra le premesse richiamava gli *“accordi economici preesistenti”* di cui all'ordine del 19 ottobre 2011, la Società cedeva a Techna s.r.l. il proprio credito IVA di valore pari a € 326.000,00, espressamente a titolo di acconto del corrispettivo spettante a Techna.

Come è pacifico tra le parti, Techna s.r.l. non ha realizzato i lavori affidati da Vuzeta s.r.l. né ha ritrasferito alla Società il credito IVA ricevuto a titolo di acconto; inoltre, l'operazione in parola è intervenuta nel mese di ottobre 2011, allorquando il capitale della Società risultava già perso quanto meno dal 25 luglio 2011, data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2010.

Orbene le caratteristiche dell'operazione sopra descritta risultano manifestamente incompatibili con l'ottica liquidatoria che doveva connotare la gestione aziendale successiva al 25 luglio 2011.

Basti osservare al riguardo come il valore complessivo dell'opera commissionata (5,6 milioni) fosse superiore non soltanto all'attivo della Società (peraltro costituito in larga parte da rimanenze soggette a svalutazione), ma anche al valore delle opere già eseguite sullo stesso impianto di Campone.

Lo stesso tenore letterale dell'accordo (*“ordine di costruzione”, “caratteristiche costruttive che l'impianto dovrà avere”*) appare incompatibile con un'opera di mero completamento di impianti esistenti, trattandosi piuttosto di una iniziativa nuova, di portata quantitativamente e qualitativamente assai rilevante ed estranea, pertanto, alla prospettiva liquidatoria.

Peraltro detti profili dell'operazione, non funzionali alla liquidazione del patrimonio sociale, trovano conferma nelle citate difese dei convenuti, i quali assumono che proprio la conclusione dell'accordo con Techna s.r.l. avrebbe consentito alla Società di uscire dalla crisi, salvaguardando la continuità aziendale, con una prospettazione che rafforza la natura straordinaria dell'operazione.

Trattandosi dunque di operazione che non poteva essere avviata né proseguita, l'intero pregiudizio che ne è derivato in capo alla Società e ai creditori sociali risulta causalmente e soggettivamente imputabile agli amministratori convenuti: tale pregiudizio consiste nel trasferimento, a titolo di corrispettivo, della



titolarità di un credito IVA pari a euro 326.000,00 in favore di un soggetto, Tecna s.r.l., che a fronte di tale corrispettivo non ha poi eseguito alcuna prestazione utile, risultando totalmente inadempiente.

Da quanto sopra deriva l'irrilevanza di ogni considerazione in ordine alla finalità asseritamente distrattiva dell'operazione ovvero alla prevedibilità dell'inadempimento di Tecna s.r.l., atteso che la responsabilità dei convenuti in ordine al pregiudizio discendente dalla cessione del credito IVA è fondata sui diversi presupposti, a carattere oggettivo, sopra illustrati.

6. Le contestazioni connesse alle turbine

6.1 Con riferimento alla contestata distrazione di n. 3 turbine occorre in primo luogo osservare che l'accertamento contenuto nella sentenza penale di questo Tribunale n. 2825 del 13 luglio 2017, prodotta dai convenuti, non ha efficacia nel presente procedimento ai sensi dell'art. 652 c.p.p., atteso che il Fallimento non si è costituito parte civile nel processo penale, ma ha inteso far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni esclusivamente in questa sede (cfr. *ex multis* Cass. 319/2013 e 13081/13).

Sempre a livello preliminare va rilevato che il verbale di inventario del 29 febbraio 2012, prodotto per la prima volta dal Fallimento unitamente al ricorso per sequestro conservativo (allegato 3 della Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. *sub* doc. 5 fasc. caut. Fall.), costituisce atto pubblico in quanto redatto da pubblico ufficiale (art. 165, primo comma, Legge Fallimentare), che fa piena prova, fino a querela di falso, delle "*dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*" (art. 2700 c.c.).

Alla luce della tardività sia (i) del disconoscimento ex art. 2719 c.c. sia (ii) della proposizione di querela di falso, ad opera dei convenuti, le risultanze di tale documento possono essere poste a fondamento della decisione senza necessità di verificare l'attendibilità della fonte (*ex multis* Cass. 10501/2006).

6.2 Premesso quanto sopra, rilevato che in base al citato verbale di inventario del 29 febbraio 2012, le tre turbine ("*complete di telaio, motore, giunto ed impianto di raffreddamento*") risultavano inventariate con un valore complessivamente pari a euro 250.000,00 e presenti in magazzino alla data del 30 gennaio 2012 (non già in deposito presso Savelli s.p.a., come sostenuto dai convenuti), mentre successivamente alla dichiarazione di fallimento il curatore non ha riscontrato la permanenza di tali beni in magazzino (cfr. docc. 12-13 fasc. caut. Fall.), come è peraltro pacifico tra le parti, il mancato



rinvenimento delle turbine configura una fattispecie distrattiva imputabile agli amministratori in carica nel periodo di verifica dell'evento, collocabile tra il 30 gennaio 2012 e il 17 maggio 2012, data di dichiarazione del fallimento.

Né può affermarsi l'emersione di alcuna distonia rispetto alle risultanze del processo penale, comunque privo di efficacia in questa sede per i motivi sopra illustrati, dal momento che i due processi sono regolati da diverse norme in punto di formazione della prova e, in particolare, la decisione del giudice penale non è condizionata dalle disposizioni in tema di prova legale, ben potendo dunque verificarsi casi di apparente contrasto tra giudicati, tenuto conto della diversità di scopi e di regole di funzionamento tra i due giudizi.

6.3 Invero, tuttavia, il risultato della decisione non muta neanche laddove, per assurdo, questo Collegio aderisse *in toto* alla ricostruzione fattuale operata dai convenuti.

Ipotizziamo, infatti, che il contesto sia quello descritto dai convenuti, richiamato *supra* e qui trascritto per comodità espositiva: "*- in data 14.04.2008, Vuzeta Sistemi S.r.l. versa a Savelli Spa euro 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, come da offerta del 08.03.2008, comprendente l'impegno di acquistare dalla società Savelli spa n. 4 turbine;*

- in data 08.08.2008, Vuzeta Sistemi s.r.l., con la sua fattura n. 2 del 08.08.2008, fattura a Vuzeta s.r.l. la somma di euro 300.000,00 ricevuta a titolo di acconto cliente;

- in data 28.08.2008, Vuzeta s.r.l. bonifica a Vuzeta Sistemi s.r.l. tramite Banca Monte Paschi di Siena, la somma di euro 300.000,00 a titolo di "acconto impianto";

- in data 12.07.2011, Savelli s.p.a. con la fattura n.760, vende a Vuzeta Sistemi s.r.l., al prezzo complessivo e comprensivo di I.V.A. di euro 300.000,00 n. 3 turbine - come da suo D.D.T. del 12.07.2011 n. 939 - avente come condizione di pagamento "compensazione con caparra del 14/04/2008"; inoltre nella sovraccitata fattura viene indicata la dicitura "turbine Commessa Canada come da accordo trilaterale del 22/03/2010". Le turbine restano giacenti in deposito presso Savelli spa;

- in data 29.01.2012, Vuzeta Sistemi s.r.l. con la sua fattura n. 1/2012 cede a Vuzeta s.r.l., principale committente, n. 3 turbine complete di telaio (di provenienza Savelli) con la causale "turbine commessa Canada come da accordo trilaterale del 22.03.2010", con indicazione pagamento in compensazione, e storno acconto cliente come da fattura del 08.08.2008, agli atti di causa;



- in data 30.01.2012, la società Vuzeta S.r.l. fattura le 3 turbine a Seefried Energies GmbH di Buttenheim (Germania) come risulta dalla sua fattura n. 1/2012, del 30.01.2012 che reca la causale “turbine commessa Canada come da accordo trilaterale del 22/03/2010 – n. 3 Turbine” destinazione Prima America Corporation USA;

- in data 20.02.2012, vengono spedite tramite corriere Sernav Trasporti Srl di Genova le 3 turbine, ancora giacenti presso la società Savelli, al cliente finale Prima America Corporation (USA)”.

Anche accogliendo tale ricostruzione, gli amministratori sarebbero comunque tenuti a risarcire il danno conseguente a un’operazione caratterizzata da (i) significativi indici di anomalia, evidenziati già in sede cautelare e (ii) effetti pregiudizievoli per la Società e i creditori sociali.

Infatti, sotto il primo profilo, si rileva quanto segue:

- la cessione avviene tramite un complesso accordo trilaterale, del quale fa parte, oltre alla fallita e a Savelli s.p.a., Vuzeta s.r.l., società del “gruppo Vuzeta”, anch’essa successivamente fallita (cfr. pag. 3 comparsa di risposta dei convenuti);
- il pagamento avviene tramite varie partite di giro contabili, senza movimentazioni finanziarie;
- la cessione delle turbine in favore di Vuzeta s.r.l. avviene asseritamente il 29 gennaio 2012, vale a dire nel periodo intercorrente tra il 14 dicembre 2011, data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (domanda corredata della documentazione prevista dall’art. 161 L.F., ivi incluso lo stato analitico ed estimativo delle attività) e il 30 gennaio 2012, data in cui il Tribunale, anche sulla base della documentazione allegata alla domanda, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo.

Sotto il profilo sub (ii) rileva poi come la Società abbia compensato un proprio credito nei confronti di società appartenente al medesimo gruppo con un debito che, a partire dal giorno successivo, sarebbe risultato pagabile in “moneta concordataria” (in misura pari, in particolare, al 30% per i creditori chirografari).

Pertanto all’esito di tale operazione anomala, posta in essere il giorno prima della nomina del commissario giudiziale, la Società ha ceduto la titolarità di propri cespiti del valore di almeno euro 250.000,00 ottenendo come corrispettivo l’estinzione di un debito (risalente al 2008) nei confronti di una parte correlata che, quand’anche ammesso in sede concorsuale, non sarebbe stato idoneo a



determinare effetti concretamente pregiudizievoli per la massa, stante lo sbilancio emerso tra attivo e passivo fallimentare (cfr. stato passivo *sub* doc. 18 fasc. caut. Fall.).

In sostanza, anche abbracciando integralmente la versione dei fatti prospettata dai convenuti, l'operazione in esame finisce per rappresentare comunque una distrazione posta in essere dagli amministratori a danno dei creditori sociali, atteso che a rilevare in tal senso non è tanto la presenza fisica delle turbine (in magazzino ovvero presso Savelli s.p.a.), quanto il depauperamento dell'attivo patrimoniale a disposizione della massa, derivante dalle modalità con le quali è stata in concreto eseguita la cessione dei tre cespiti aziendali.

Ancora una volta, quindi, non emerge alcuna distonia rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza penale, ben potendo una fattispecie distrattiva non sanzionabile penalmente nondimeno rilevare sotto il profilo delle conseguenze civili, nell'ambito della quali la negligenza o l'imprudenza costituiscono atteggiamenti soggettivi sufficienti a radicare la responsabilità dell'amministratore.

7. Il danno

In conclusione, alla luce di quanto sopra osservato, il danno ascrivibile, sotto il profilo causale e soggettivo, agli amministratori Storchi e Dalla Vecchia è costituito dalla somma di due voci:

- euro 326.000,00, pari al valore del credito IVA ceduto a un soggetto, Tecna s.r.l, che a fronte di tale corrispettivo non ha poi eseguito alcuna prestazione utile alla Società, nell'ambito di un'operazione priva di finalità conservative e quindi vietata ai sensi dell'art. 2486 c.c.;
- euro 250.000,00, pari al valore contabile delle tre turbine distratte nel periodo compreso tra l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo e la data di fallimento, ovvero comunque indebitamente cedute il 29 gennaio 2012 a Vuzeta s.r.l., parte correlata, in assenza di idoneo corrispettivo.

Ferma la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, in assenza di domande di regresso trasversali non sorge l'esigenza di quantificare le quote di responsabilità di ciascuno dei convenuti.

8. Le domande di chiamata in garanzia

Le domande formulate, a titolo di manleva, dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati risultano infondate nel merito.



All'esito dell'istruttoria è infatti emerso come le condotte foriere di danno siano occorse a partire dal secondo semestre del 2011 e, in particolare:

- l'operazione indebita e pregiudizievole con Techna s.r.l., avvenuta a capitale oramai perso, è stata posta in essere il 19 ottobre 2011;
- la cessione delle turbine si è perfezionata in data 29 gennaio 2012.

Considerato che tutti i terzi chiamati hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche ricoperte in data antecedente agli eventi suddetti, le condotte contestate dal Fallimento e accertate in giudizio non risultano imputabili, sotto il profilo temporale, ad alcuno dei terzi chiamati.

Le domande svolte nei loro confronti non possono, per ciò solo, trovare accoglimento.

9. Le spese

9.1 La decisione sulle spese segue alla soccombenza: al riguardo, alla luce della riduzione della pretesa risarcitoria effettuata dal Fallimento in sede di precisazione delle conclusioni, in linea con le risultanze della c.t.u., non sussistono i presupposti per operare una compensazione parziale delle spese.

Nel rapporto processuale tra il Fallimento attore e i convenuti, avuto riguardo alla notevole complessità dell'opera difensiva prestata, al valore della lite e al concreto svolgersi del procedimento, si ritiene congruo liquidare a favore di parte attrice, tenuto conto anche della nota spese depositata, € 14.000,00 per compensi professionali relativi alla fase di merito ed € 3.000,00 per compensi relativi alla fase cautelare, oltre al rimborso per entrambe le fasi di spese vive (complessivi euro 3.953,76) spese generali forfettarie (15%), IVA e CPA.

9.2 Nel rapporto processuale tra i convenuti e i terzi chiamati in causa, alla luce della ridotta complessità delle questioni trattate nella causa di garanzia e del coinvolgimento marginale dei terzi nelle operazioni peritali, si ritiene congruo, in applicazione dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014, liquidare a favore di ciascuna parte euro 7.000,00 per compensi relativi al giudizio di merito, oltre spese generali forfettarie (15%), IVA e CPA.

Non è invece prospettabile una responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo ai convenuti per la chiamata in causa del terzo ASCARI, essendo gli stessi destinatari, sulla base della citazione, anche di contestazioni relative al periodo in cui ASCARI ricopriva la carica di amministratore della Società, sebbene tali contestazioni siano poi risultate, all'esito dell'istruttoria, infondate ovvero prive di conseguenze dannose. Non emerge pertanto alcuna evidenza di colpa grave o malafede da parte dei convenuti, risultati soccombenti, al momento dell'instaurazione della causa di garanzia.



Vanno infine posti a carico dei convenuti soccombenti i costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati con decreto del 21 giugno 2018.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa di cui in epigrafe e in accoglimento delle domande attoree, disattesa e assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione:

- I) CONDANNA, per il titolo di cui in motivazione e ai sensi degli artt. 2476, 2485 c.c. e 2486 c.c., i convenuti Viliam Storchi e Franco Dalla Vecchia, in solido tra loro, a pagare al Fallimento Vuzeta Sistemi s.r.l. la somma di euro 576.000,00, oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo.
- II) RIGETTA, siccome infondate, le domande formulate dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati Elena Zanini, Maurizio Ascari, Luigi Alessandro Forti e Mario Mattia.
- III) CONDANNA i convenuti Viliam Storchi e Franco Dalla Vecchia, in solido tra loro, a rifondere al Fallimento Vuzeta Sistemi s.r.l. le spese di lite del procedimento cautelare *ante causam* e del presente giudizio di merito, rispettivamente liquidate in euro 3.000,00 e in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive (euro 3.953,76), spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- IV) CONDANNA i convenuti Viliam Storchi e Franco Dalla Vecchia, in solido tra loro, a rifondere ai terzi chiamati Elena Zanini, Maurizio Ascari, Luigi Alessandro Forti e Mario Mattia le spese del presente giudizio di merito, liquidate per ciascuna parte in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive, spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- V) PONE i costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati con decreto del 21 giugno 2018, definitivamente a carico dei convenuti Viliam Storchi e Franco Dalla Vecchia, in solido tra loro.

Brescia, 7 giugno 2019

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

